

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 053/CGF– RIUNIONE DEL 20 SETTEMBRE 2012**

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TURCHI MANUEL SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VARESE DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012)

La società S.S. Virtus Lanciano ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uffi. n.16 del 4.9.2012, con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Turchi Manuel a seguito della gara Virtus Lanciano/Varese del 1°9.2012 *"per avere, al 47° del secondo tempo, spintonato volontariamente un avversario mettendogli in maniera violenta le mani al volto"*.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, nel quale si chiede la riduzione della sanzione applicata, considerato che dallo stesso referto di gara emerge un quadro concitato di azione di gioco che ha visto coinvolti due giocatori delle due squadre contrapposte, con azioni volontarie ma non connotate, anche tipologicamente per natura ed effetti, da una sicura attribuzione di violenza, ad ogni modo di sicuro gravemente antisportive, e considerato altresì che, non a caso, l'altro calciatore coinvolto nell'accaduto è stato punito con 2 giornate di squalifica, nonostante l'aggravante della reazione, ritiene di dover accogliere il ricorso in oggetto e per l'effetto riduce a due giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Turchi Manuel.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Turchi Manuel a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IBRAHIMA MBAYE SEGUITO GARA SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM, INTERNAZIONALE/ROMA DEL 5.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 42 del 6.9.2012)

Con ricorso ritualmente proposto, la F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 42 del 6.9.2012) ha irrogato, seguito gara Inter/Roma del 5.9.2012 valida per la Supercoppa

Primavera TIM, al calciatore Ibrahima Mbaye, la squalifica per 4 giornate effettive di gara “per avere, al 36° del 1° Tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con una manata al volto, provocandogli una epistassi prontamente arrestata dalle cure mediche”.

Con i motivi scritti la ricorrente, con il supporto di reperti fotografici prodotti, ha contestato la sussistenza dell’addebito, sostenendo di essersi trattato di un contatto involontario, dovuto alla velocità dell’azione, tra la mano destra del Mbaye e la nuca dell’avversario e, quindi, non di una manata al volto come, peraltro, refertato dall’arbitro.

Ha, altresì, eccepito un vizio di motivazione della decisione impugnata, comunque eccessivamente severa, ed in contrasto con fattispecie analoghe giudicate con minor rigore nella precedente Stagione Sportiva.

Ha, quindi, concluso per il proscioglimento del Mbaye e, in subordine, per la riduzione della sanzione irrogata.

Il seduta del 20.9.2012, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante –, è comparso il difensore della società ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva, preliminarmente, questa Corte, disattendendo la specifica doglianza della ricorrente, che, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., i rapporti dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale, ed i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ne consegue, pertanto, la correttezza della decisione del Giudice Sportivo, assunta sulla base della refertazione dell’arbitro, ed in virtù della quale il Giudice Sportivo medesimo ha irrogato la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, in applicazione del disposto di cui all’art. 19, lett. e), p. 2, C.G.S, aggravando la sanzione per modalità e conseguenze dell’accaduto.

Alcuna rilevanza, d’altronde, può essere attribuita alle sequenze fotografiche prodotte dalla ricorrente, in disparte il fatto che, al contrario, dalle stesse emerge sin troppo chiaramente che di manata al volto si è trattato e non di colpo alla nuca (v. Com Uff. n. 185/CGF del 2.3.2012).

Inaccoglibile, infine, è l’argomentazione, finalizzata alla riduzione della sanzione, relativa alla giovane età del Mbaye in quanto, proprio tenutosi conto che il medesimo milita nel Settore Giovanile, ha il dovere, avviandosi all’attività professionale calcistica, di uniformare il suo comportamento fin da subito ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Umberto Maiello, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/CESENA DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012)

Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla società del Cagliari Calcio – all’esito della gara Cagliari/Cesena del 18.3.2012 - la sanzione dell’ammenda di €2.000,00 “*per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per aver la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza*”.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure ha interposto reclamo la menzionata società, che ha contestato i fatti in addebito, assumendo che il fragore registrato al 45’ del I° tempo come scoppio di un petardo fosse in realtà riconducibile al crollo al suolo di alcuni pannelli pubblicitari.

Sulla scorta delle suddette considerazioni la società reclamante ha, dunque, concluso per l'annullamento e/o revoca della sanzione irrogata ovvero, in subordine, per la sua riduzione.

Con provvedimento interlocutorio assunto nella seduta del 20.4.2012 questa Corte, muovendo dall'analisi delle sopra richiamate deduzioni attoree, ha disposto incumbenti istruttori finalizzati alla ricostruzione dell'esatta dinamica della vicenda in contestazione, all'uopo onerando la Procura Federale che ha ritualmente ottemperato.

All'udienza del 20.9.2012 la società del Cagliari Calcio ha, dunque, riproposto le tesi difensive sviluppate nell'atto di reclamo ed insistito per l'accoglimento del gravame.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Ed, invero, all'esito della svolta istruttoria, le emergenze probatorie in cui impinge la sanzione applicata dal giudice di prime cure risultano viepiù corroborate dai chiarimenti resi dagli incaricati al controllo gara designati dalla Procura Federale, Avvocati Francesco Di Leginio e Umberto Congiatu.

I predetti dichiaranti hanno concordemente riferito di aver distintamente udito, da due diversi punti di osservazione, lo scoppio di un petardo, percepito come tale in ragione del suo tipico rumore, chiaramente identificabile.

Ancorchè sia mancata nella fase di percezione la visione del fumo sprigionato dall'esplosione – circostanza questa spiegata in modo plausibile dagli stessi delegati al controllo in ragione della non favorevole prospettiva (avv. Francesco Di Leginio) ovvero della scelta di focalizzare l'attenzione sul comportamento dei calciatori (avv. Umberto Congiatu) – siffatta ricostruzione risulta corroborata da ulteriori circostanze di significativa valenza indiziaria: anzitutto, entrambi i dichiaranti hanno notato nel settore occupato dai tifosi del Cagliari, in concomitanza con lo scoppio registrato, un movimento dei suddetti supporter e la conseguente formazione di un innaturale spazio, evidentemente dovuto alla preoccupazione degli astanti di evitare ogni possibile contatto con il petardo. Del pari, non può essere obliterata la collocazione temporale dell'evento, verificatosi al 45° del primo tempo, subito dopo la trasformazione di un calcio di rigore in favore del Cagliari, circostanza che – avuto riguardo a standard di comportamento oramai noti – consente di ricollegare lo scoppio del petardo proprio ai festeggiamenti che hanno fatto seguito al goal segnato dalla squadra di casa.

A fronte delle descritte emergenze istruttorie non può che risultare recessiva la ricostruzione alternativa accreditata dalla reclamante, non potendosi comunque escludere una concomitanza di eventi (caduta al suolo di pannelli pubblicitari e scoppio di un petardo). Tale evenienza risulta prospettata come possibile dallo stesso sig. Mario Frairgiu, delegato della L.N.P., citato come teste a discarico nell'atto di reclamo, il quale – sentito dai collaboratori della Procura Federale – ha dichiarato di non poter escludere che *“... contestualmente al rumore causato dal crollo dei cartelloni pubblicitari e dalle urla dei tifosi possa essere stato esploso un petardo. Assicuro però di non aver visto l'eventuale fumo conseguente”*.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALCIATORE SUCCI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA VICENZA/CESENA DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012)

Premesso che risulta dagli atti prodotti come i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore tesserato con l'A.C. Cesena S.p.A. Davide Succi, con riferimento alla gara Vicenza/Cesena disputata a Vicenza in data 1.9.2012, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, si dimostrano come effettivamente verificati e che del resto lo stesso calciatore Davide Succi nell'atto di reclamo

lealmente ne da atto, testualmente affermando come “Il comportamento del calciatore, seppur passibile di censura e sanzione, non appare caratterizzato dall’intenzionalità di creare danno o pericolo di danno per l’avversario” (così, testualmente, a pag. 3 dell’atto di reclamo);

- preso atto che egli contesta esclusivamente l’entità della sanzione inflittagli, atteso che, a suo dire, non sarebbe stata correttamente parametrata alla capacità dell’atto da egli posto in essere ad assumere valenza di atto di natura violenta, in quanto effettivamente inidoneo a determinare conseguenze lesive nei confronti dell’avversario e che, quindi, il comportamento tenuto, peraltro nel corso di una azione di gioco, va posto “in rapporto di diretta strumentalità funzionale con gli scopi propri della competizione sportiva, non certo come volontario atto di offesa fisica in danno dell’avversario” (così, testualmente, a pag. 4 dell’atto di reclamo);

- tenuto conto che nel rapporto dell’arbitro si legge testualmente (nella sezione “calciatori espulsi e motivazione”), con riferimento al calciatore del Cesena Succi, che egli veniva espulso perché “durante un’azione di gioco con la palla non a distanza di gioco colpiva con una gomitata al petto volontariamente un diretto avversario; dopo le cure mediche il giocatore colpito rientrava sul terreno di gioco senza conseguenze”;

- rilevato come l’episodio, per come ricostruito oltre che nella documentazione presente in atti anche dallo stesso direttore di gara che è stato sul punto espressamente sentito dal rappresentante dell’AIA presente in Collegio, si caratterizza per una gomitata inferta ad un avversario, che costituisce comunque di per sé un atto violento e che, se portata al corpo di un avversario (raggiungendolo, peraltro), aggiunge alla violenza carattere di indubbia pericolosità;

- valutato che l’assunto del reclamante secondo il quale la circostanza che la vicenda si sia sviluppata durante un’azione di gioco, al fine di considerare più modesta la portata di violenza e pericolosità connessa al colpo inferto, non può condividersi nei termini esposti dal reclamante medesimo atteso che, per come si è già più sopra segnalato, la condotta descritta indubbiamente va ascritta nel novero dei comportamenti antisportivi violenti caratterizzati da pericolosità anche solo potenziale, tanto che nessun rilievo attenuante può assumere il fatto che il calciatore colpito dalla gomitata non abbia subito conseguenze potendo, dopo le cure mediche, rientrare nel campo di gioco;

- stimato che emerge dal gesto del Succi un comportamento sicuramente ascrivibile nell’alveo della condotta non solo antisportiva e contraria ai principi di lealtà, ma anche grave e violenta, tenuto conto della portata fidefacente del rapporto del direttore di gara, per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva;

- ritenuto, quindi, che le suesposte osservazioni sono idonee a ritenere infondato il contenuto del reclamo, di talché deve confermarsi come congrua nell’entità la sanzione irrogata al reclamante.

Per questi motivi la C.G.F., sentito il Direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Succi Davide.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 7, C.G.S. DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA NOVARA/JUVE STABIA DEL 15.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 22 del 18.9.2012)

Premesso che risulta dagli atti prodotti come i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo ha irrogato all’allenatore della SS Juve Stabia S.p.A. Signor Piero Braglia, con riferimento alla gara Vicenza/Cesena disputata a Novara in data 19.11.2012, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, si dimostrano come effettivamente verificati;

- esaminato il ricorso con il quale si sostiene la “insussistenza ed infondatezza della presunta condotta antisportiva ascritta dall’organo di prime cure all’allenatore Sig. Piero Braglia” il

quale nell'occasione che ha dato luogo alla sanzione "si asteneva dal tenere qualsiasi atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria locale" (così, testualmente, a pag. 2 dell'atto di ricorso);

- tenuto conto che nel rapporto dell'assistente arbitrale Signor Mauro Bernardoni si legge testualmente che "al 17° del 2° tempo durante un'azione di gioco l'allenatore della società Juve Stabia signor Piero Braglia si voltava verso la tribuna alle sue spalle e faceva il gesto del bacio in direzione del pubblico che lo stava insultando, in chiaro segno provocatorio successivamente mostrava il dito medio verso la tribuna provocando una veemente reazione del pubblico alle sue spalle. Facevo presente il comportamento provocatorio all'arbitro che provvedeva ad allontanarlo";

- rilevato come l'episodio, per come ricostruito oltre che nella documentazione presente in atti anche dallo stesso assistente arbitrale Bernardoni che è stato sul punto espressamente sentito dalla Corte, si caratterizza per un atteggiamento platealmente provocatorio nei confronti della tifoseria locale posto in essere dall'allenatore della squadra ospite, pienamente idoneo a considerarsi offensivo nei confronti dei supporters locali e potenzialmente in grado di scatenare una violenta reazione che fortunatamente non ha seguito il fatto contestato al Signor Braglia, nei cui confronti non ha ragione di ritenersi la sussistenza di alcuna circostanza attenuante che si potrebbe rinvenire, ad avviso della società ricorrente, in un costante comportamento offensivo posto in essere nei suoi confronti dalla tifoseria locale nel corso della gara, stante la indubbia responsabilità che incombe sui tesserati nei rapporti con il pubblico di evitare di cadere in provocazioni seppure manifeste e significativamente offensive, mercé l'avvio di escalation comportamentali di evidente pericolo per l'ordine pubblico;

- stimato quindi che emerge dal gesto del signor Braglia un comportamento sicuramente ascrivibile nell'alveo della condotta non solo antisportiva e contraria ai principi di lealtà, ma anche idonea a provocare pericolose reazioni da parte della tifoseria, tenuto conto della ricostruzione dei fatti per come riprodotti nel rapporto dell'assistente arbitrale e della portata fidefacente dei referti del direttore di gara, degli assistenti e del quarto ufficiale, per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva;

- ritenuto, quindi, che le suesposte osservazioni sono idonee a ritenere infondato il contenuto del ricorso, di talché deve confermarsi come congrua nell'entità la sanzione irrogata al signor Piero Braglia.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'Assistente refertante, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dalla società S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 2 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete